

La mappa del provvedimento Legge 15 Luglio 2009, n. 94

Norma	Contenuto	
Modifiche al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Cpp Aggravante della clandestinità (Legge 94/2009, articolo 1, comma 1)	L'applicazione delle nuove circostanze aggravanti comuni (articolo 61, comma 1, numero 11-bis del Cp) previste per chi si trova illegalmente sul territorio nazionale e commette reati, viene circoscritta ai soli extracomunitari ed agli apolidi.	
Modifiche al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Cpp Esecuzione delle misure di espulsione e di allontanamento (Legge 94/2009, articolo 1, commi 2-4)	La relativa disciplina transita dal codice penale alle norme attuative del codice di procedura penale (Dlgs 271/1989).	
Modifiche al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Cpp Giro di vite contro le organizzazioni che favoriscono l'immigrazione clandestina (Legge 94/2009, articolo 1, comma 5)	Si inasprisce il quadro sanzionatorio previsto per i reati associativi connessi all'ingresso di clandestini nel territorio dello Stato.	
Modifiche al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Cpp Ritrattezza del falso (Legge 94/2009, articolo 1, comma 6)	Le garanzie di non punibilità già previste a favore dell'imputato che ritratta e decide di dichiarare il vero prima della chiusura del dibattimento nelle ipotesi previste dall'articolo 376 del Cp (false informazioni al Pm, false dichiarazioni al difensore, falsa testimonianza o perizia mendace) sono estese al reato di favoreggiamento personale (articolo 378 del codice penale).	
Modifiche al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Cpp	La fattispecie della «minorata difesa», contemplata tra le circostanze aggravanti comuni previste per i reati in generale, (articolo 61 del Cp, comma 1, n. 5) riguarderà anche chi abbia approfittato dell'età della vittima.	

Rafforzamento dei mezzi di tutela a favore di soggetti deboli (Legge 94/2009, articolo 1, comma 7)		
Modifiche al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Cpp Reintroduzione del reato di oltraggio a pubblico ufficiale (Legge 94/2009, articolo 1, comma 8)	<p>1. Abrogato a seguito della depenalizzazione dei reati minori prevista dalla legge 205/1999, il reato di oltraggio a pubblico ufficiale viene reintrodotta nel codice penale con l'articolo 341-bis. Chiunque in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone ne offenda l'onore o il prestigio mentre lo stesso compie un atto d'ufficio e lo faccia, a causa, o nell'esercizio delle sue funzioni, è punito con la reclusione fino a 3 anni (in precedenza da 6 mesi a 2 anni).</p> <p>2. Estinzione. Il reato di oltraggio si estingue se l'imputato, prima del giudizio, ripara interamente il danno risarcendo la persona offesa e l'ente a cui appartiene il pubblico ufficiale.</p>	
Modifiche al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Cpp Causa di non punibilità (Legge 94/2009, articolo 1, commi 9 e 10)	L'esercizio di atti arbitrari eccedenti i limiti delle funzioni attribuite da parte di un pubblico ufficiale, di un incaricato di pubblico servizio ovvero di un pubblico impiegato, costituisce, in base al nuovo articolo 393-bis del codice penale, un'esimente che solleva da qualsiasi responsabilità l'autore di una serie di reati connessi allo status della persona offesa.	
Matrimonio, permesso di soggiorno e acquisto della cittadinanza italiana da parte del cittadino straniero Requisiti più stringenti per ottenere la cittadinanza italiana (Legge 94/2009, articolo 1, commi 11 e 12)	<p>1. Si allungano i tempi per chi contrae matrimonio. Coniugi stranieri e apolidi dovranno risiedere nel territorio nazionale legalmente per almeno 2 anni (invece di 6 mesi), dopo il matrimonio, prima di poter ottenere la cittadinanza italiana. Il procedimento si perfeziona solo se al momento dell'acquisto della cittadinanza il matrimonio è ancora valido e i coniugi non sono separati</p> <p>2. Contributo sulle domande. La presentazione di istanze e dichiarazioni di acquisto, rilascio o perdita di cittadinanza sono soggette al pagamento di una somma pari a 200 euro.</p>	

Norma	Contenuto	
Matrimonio, permesso di soggiorno e acquisto della cittadinanza italiana da parte del cittadino straniero Matrimonio dello straniero (Legge 94/2009, articolo 1, comma 15)	Necessario anche il documento sulla regolarità del soggiorno. La norma, attraverso una modifica all'articolo 116 del codice civile, impone allo straniero che vuole contrarre matrimonio in Italia di esibire con il nullastato un documento che attesti la regolarità del soggiorno sul territorio nazionale.	
Rimborso delle spese	Operatività circoscritta per il Fondo di solidarietà alle	

processuali (Legge 94/2009, articolo 2, commi 23 e 24)	vittime della mafia. Gli enti vengono esclusi dalle categorie di soggetti abilitati ad accedere agli indennizzi previsti dal Fondo istituito dalla legge 512/1999. I relativi benefici vengono dunque limitati al rimborso delle spese processuali.	
Ordinamento penitenziario Modifiche all'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario (Legge 94/2009, articolo 2, comma 25)	Riordino della disciplina del regime carcerario speciale. Cambiano le disposizioni relative al trattamento più restrittivo previsto dall'ordinamento penitenziario (legge 354/1975) ai detenuti per reati di particolare allarme sociale. La durata del provvedimento che isola il detenuto potrà essere richiesta al ministro di Giustizia anche da quello dell'Interno e viene aumentata da 2 a 4 anni. Il procedimento di impugnazione del reclamo che viene concentrato sul tribunale di sorveglianza di Roma per ragioni di omogeneità processuale.	
Ordinamento penitenziario Reato di agevolazione di detenuti soggetti a regime carcerario speciale (Legge 94/2009, articolo 2, comma 26)	Introduce nel codice penale una nuova fattispecie (articolo 391-bis) che punisce con la reclusione da 1 a 4 anni (da 2 a 5 se si tratta di pubblici ufficiali o avvocati difensori) chiunque consenta a un detenuto sottoposto a regime carcerario speciale di comunicare con gli altri in violazione delle prescrizioni imposte.	
Modifiche conseguenti alla conversione in legge del decreto anti-stupri (Legge 94/2009, articolo 2, commi 27 e 28)	Vengono disposte alcune modifiche di coordinamento dalla legge di conversione 38/2009 del decreto legge anti-stupri per la parte relativa alle norme che limitano l'accesso ai benefici penitenziari da parte dei detenuti per reati di carattere sessuale.	
Tutela penale a favore dei disabili (Legge 94/2009, articolo 3, comma 1)	Pene più pesanti per reati contro il patrimonio che colpiscano i disabili. La circostanza aggravante introdotta dalla legge "quadro" sull'assistenza e i diritti delle persone portatrici di handicap (legge 104/1992) per i delitti contro la persona viene ora estesa anche ai reati non colposi previsti dal titolo XIII, libro II del codice penale	
Disposizioni concernenti il reato di danneggiamento (Legge 94/2009, articolo 3, comma 2)	Potenziata la protezione degli edifici. La norma amplia il raggio d'azione del reato di danneggiamento aggravato (articolo 635 del Cp) per ricomprendervi gli immobili i cui lavori di costruzione, ristrutturazione, recupero o risanamento siano in corso o risultino ultimati. Il giudice può concedere la sospensione condizionale della pena se il condannato si adopera per eliminare le conseguenze dannose o pericolose del reato.	
Disposizioni concernenti il reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui. Ulteriori sanzioni amministrative (Legge 94/2009, articolo 3, commi da 3 a 5)	1. Il perimetro di reato esce dai "centri storici". L'ipotesi di danneggiamento-imbrattamento semplice viene circoscritta ai beni mobili, mentre i reati commessi su beni immobili pubblici e privati, situati anche al di fuori dei centri storici, oltre che sui mezzi di trasporto (bus, treni, auto ecc.), sono puniti in modo più severo (reclusione da 1 a 6 mesi e multa da 300 a 1.000 euro) 2. Misure "anti-graffiti". Punita con la sanzione	

	amministrativa fino a 1.000 euro, la vendita di bombolette spray non biodegradabili a minori di 18 anni.	
Responsabilità delle persone maggiorenne nei delitti commessi da minori (Legge 94/2009, articolo 3, comma 15)	Obiettivo della norma è creare una sorta di "cintura sanitaria" attorno ai minori che delinquono. Le circostanze aggravanti previste dall'articolo 112 del Cp nei confronti delle persone maggiorenne che concorrono nel reato con un minore di 18 anni, una persona in stato di infermità o deficienza psichica scattano in funzione della semplice partecipazione al fatto.	
Contrasto all'impiego di minori nell'accattonaggio (Legge 94/2009, articolo 3, comma 19)	1. Il reato si trasforma da contravvenzione a delitto. Con una formulazione più elastica rispetto alla fattispecie contemplata in precedenza il nuovo articolo 600-octies del Cp punisce con la reclusione sino a 3 anni (invece che con l'arresto sino a un anno) chiunque utilizzi un minore di anni 14 per mendicare, ovvero, se sottoposto alla sua autorità, vigilanza o custodia gli consenta di farlo o, infine, lasci che altri se ne avvalga allo stesso scopo.	

Norma	Contenuto	
Contrasto all'impiego di minori nell'accattonaggio Pene accessorie per genitori o tutori (Legge 94/2009, articolo 3, comma 19)	Perdita della patria potestà e interdizione perpetua dalle funzioni di sostegno, tutela e cura. A queste sanzioni di carattere accessorio si espongono il genitore o il tutore che abbiano, tra l'altro, commesso reati di riduzione o mantenimento in schiavitù, o siano stati condannati per mutilazione di organi genitali femminili e violenza sessuale.	
Ulteriori modifiche al Cp Stretta su chi commette delitti contro minori nelle scuole (Legge 94/2009, articolo 3, comma 20) Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice (Legge 94/2009, articolo 3, comma 21) Ulteriori circostanze aggravanti (Legge 94/2009, articolo 3, commi 22 e 23)	1. La nuova circostanza aggravante (articolo 61 del Cp) si applica quando il reato è commesso ai danni di "un minore" e si è verificato "all'interno" o in zone adiacenti a istituti di formazione o istruzione. 2. La norma allarga l'ambito di applicazione della fattispecie prevista dall'articolo 388 del Cp ricomprendendovi gli obblighi nascenti da un provvedimento dell'autorità giudiziaria ed estendendo la relativa sanzione anche a chi disattende le misure disposte dal giudice amministrativo o contabile. 3. Le sanzioni previste per il delitto di atti osceni (articolo 527 del Cp) sono aumentate da un terzo alla metà se il reato viene commesso all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e ciò li esponga al rischio di potervi assistere. Il reato di violenza sessuale comporta, invece, un inasprimento della pena (articolo 609-ter del Cp) quando il fatto è commesso all'interno o nelle immediate vicinanze della scuola frequentata dalla vittima.	
Rafforzamento della tutela penale del patrimonio e della	Si tratta di modifiche sostanziali e processuali che puntano, da un lato, a dare maggiore solidità all'impianto sanzionatorio previsto dall'articolo 614 del Cp per il delitto	

<p>proprietà privata Disposizioni in materia di violazione di domicilio e furto aggravato (Legge 94/2009, articolo 3, commi 24 e 25)</p>	<p>di violazione di domicilio e, dall'altro, ad ampliare le ipotesi di arresto obbligatorio in flagranza di furto aggravato (articolo 380 del codice penale).</p>	
<p>Rafforzamento della tutela penale del patrimonio e della proprietà privata Circostanze aggravanti dei delitti di furto e rapina (Legge 94/2009, articolo 3, commi 26 e 27)</p>	<p>1. Prevista la reclusione sino a un massimo di 6 anni per il delitto di furto (articolo 625 del Cp) commesso all'interno di mezzi di trasporto o in danno di chi abbia appena fruito di servizi bancari e postali ovvero di sportelli bancomat. 2. Le medesime circostanze aggravanti introdotte per il furto comportano un aumento (reclusione fino a 20 anni) della pena applicabile al reato di rapina (articolo 628 del Cp) che viene perseguita con il massimo edittale anche quando il fatto è commesso in luoghi sia pur parzialmente destinati a dimora privata.</p>	
<p>Disposizioni in materia di delitto di truffa (Legge 94/2009, articolo 3, comma 28)</p>	<p>La norma si inserisce nell'ambito delle modifiche che puntano a rafforzare la tutela dei soggetti più deboli. Il reato di truffa (articolo 640 del Cp) potrà dunque essere perseguito con il massimo della pena se commesso approfittando di circostanze di tempo, di luogo o di persona «tali da ostacolare la pubblica o privata difesa».</p>	
<p>Modifiche al codice penale in materia di sequestro di persona e sottrazione di persone incapaci (Legge 94/2009, articolo 3, comma 29)</p>	<p>1. Ergastolo in caso di omicidio nel sequestro di minori. L'articolo 605 del Cp viene ampiamente integrato al fine di inasprire le sanzioni applicabili nell'ipotesi che la vittima sia un minore e, in primo luogo, quando l'autore del reato cagiona la morte del sequestrato. Ulteriori circostanze aggravanti (il massimo della pena sale a 15 anni di reclusione) sono, tra l'altro, previste se il fatto è commesso in danno di ascendenti, discendenti, coniuge o da un pubblico ufficiale che abusi delle proprie funzioni, di un minore di 14 anni oppure se la vittima è condotta o trattenuta all'estero. 2. Sottrazione e trattenimento di minore all'estero. Il nuovo articolo 574-bis del Cp sanziona, con la reclusione da 1 a 4 anni se la vittima ne ha meno di 14, la condotta di chi sottragga, conducendolo o trattenendolo all'estero, un minore contro la volontà del genitore o del tutore.</p>	
<p>La nuova aggravante del porto illegale d'armi Disposizioni penali in materia di porto d'armi (Legge 94/2009, articolo 3, commi 30-31)</p>	<p>Circostanze aggravanti per il porto abusivo di armi. Con una serie di modifiche alla disciplina di riferimento (legge 895/1967 e legge 110/1975) viene inasprito il quadro sanzionatorio relativo al porto abusivo di armi o di altri oggetti atti a offendere quando il fatto viene, tra l'altro, commesso da persone travestite, all'interno o vicino a scuole, banche, uffici postali e sportelli bancomat.</p>	

Norma	Contenuto	
-------	-----------	--

<p>Modifiche al codice della strada Guida sotto l'effetto di alcool o di stupefacenti (Legge 94/2009, articolo 3, commi 45 e 46) Circolazione con documenti assicurativi falsi o contraffatti (Legge 94/2009, articolo 3, comma 47) Ritiro, sospensione o revoca del certificato di idoneità alla guida (Legge 94/2009, articolo 3, comma 48) Disciplina transitoria per l'abilitazione alla guida dei ciclomotori (Legge 94/2009, articolo 3, comma 49)</p>	<p>1. La sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente (da uno a due anni) raddoppia nel caso in cui il conducente con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ovvero sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, sia persona diversa dal proprietario del veicolo con cui è stato commesso il reato previsto dall'articolo 186 del codice della strada. 2. Confisca sempre obbligatoria. La norma prevede l'applicazione automatica di tale misura se il veicolo, privo di copertura assicurativa, circola con documenti falsi o contraffatti intestati al conducente. 3. La norma introduce, attraverso l'articolo 219 del codice della strada, una più articolata disciplina delle procedure sanzionatorie di tipo accessorio relative al ritiro, sospensione o revoca della patente di guida. 4. Viene fissato al 30 settembre 2009 il termine entro cui il rilascio dei certificati di idoneità psicofisica all'uso del ciclomotore potrà continuare a essere effettuato dai medici generici.</p>	
<p>Le sanzioni per le condotte trasgressive pericolose Sanzioni amministrative per l'illecita detenzione di stupefacenti (Legge 94/2009, articolo 3, commi 50 e 51)</p>	<p>Sospensione della patente o del titolo di abilitazione alla guida. Rivista la disciplina sulle sanzioni accessorie previste dal testo unico sugli stupefacenti (Dpr 309/1990). In particolare aumenta da 1 a 3 anni il periodo massimo di sospensione della patente e raddoppia da 2 a 4 la durata del divieto di guidare veicoli a motore in caso di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ritenuta pericolosa per la sicurezza pubblica.</p>	
<p>I requisiti morali per il conseguimento e il mantenimento dei titoli abilitativi alla guida Ulteriori modifiche al codice della strada (Legge 94/2009, articolo 3, commi 52 e 53)</p>	<p>Requisiti morali per il rilascio dei titoli di guida. Attraverso la riformulazione dell'articolo 120 del codice della strada viene introdotta una disciplina comune per patenti, certificato di abilitazione alla guida di motoveicoli e di idoneità per ciclomotori. Il divieto di rilascio ovvero la revoca del titolo da parte del prefetto scattano, tra l'altro, nei confronti di delinquenti abituali o professionali, persone sottoposte a misure di sicurezza anche anti-mafia o condannate per reati di traffico o detenzione di stupefacenti. Chi ha subito la revoca per carenza dei requisiti morali non può conseguire una nuova prima di 3 anni.</p>	
<p>L'aggravante della guida notturna Ulteriori modifiche al codice della strada (Legge 94/2009, articolo 3, commi 54 e 55)</p>	<p>Fondo contro l'incidentalità notturna e nuove circostanze aggravanti. Il fondo contro l'incidentalità notturna (legge 160/2007) continuerà a essere alimentato da un nuovo sistema di sanzioni per chi viola alcune norme del codice della strada nella fascia oraria compresa tra le 22 e le 7 del mattino. Viene infatti introdotta una specifica circostanza aggravante (aumento dell'ammenda compreso tra 1/3 e la metà) per i reati di guida in stato di ebbrezza o stupefacenti (articoli 186 e 187) e per alcuni illeciti (eccesso di velocità, inversione di marcia, mancato rispetto della distanza di sicurezza ecc.) commessi in orari notturni (articolo 195).</p>	

Modifiche al codice penale in materia di circostanze attenuanti (Legge 94/2009, articolo 3, comma 56)	Riduzioni di pena più estese per chi coopera con l'autorità giudiziaria. Attraverso un'integrazione all'articolo 600-sexies del Cp viene ampliata la gamma dei reati cui si applica una riduzione sino alla metà della pena per chi fornisce all'autorità giudiziaria elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti, l'individuazione o la cattura dei colpevoli o la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti. Le attenuanti potranno, infatti, essere, tra l'altro applicate per le fattispecie di riduzione in schiavitù, prostituzione e pornografia minorile, impiego di minori nell'accattonaggio.	
Circostanze aggravanti dei delitti di lesioni, mutilazioni di genitali femminili e omicidio preterintenzionale (Legge 94/2009, articolo 3, comma 59)	La norma interviene sulla disciplina delle circostanze che determinano un inasprimento delle pene applicabili a determinati reati (articolo 585 del Cp). Le stesse circostanze aggravanti vengono, infatti, estese al delitto di mutilazioni genitali femminili (articolo 583-bis del Cp) mentre per quelli di lesioni personali anche gravi o gravissime e di omicidio preterintenzionale, già contemplati dalla disposizione emendata, la pena subisce l'aumento fino a 1/3 anche se il fatto viene commesso da persona travisata o da più persone riunite.	
Circostanze aggravanti comuni e pene pecuniarie (Legge 94/2009, articolo 3, commi da 60 a 64)	Aumento delle sanzioni penali e di carattere amministrativo. Il Legislatore ha posto mano a una più articolata rivalutazione del sistema sanzionatorio di carattere pecuniario previsto dal codice penale e dalla legge 689/1981 sulle sanzioni di carattere amministrativo.	
Delega al Governo per la rivalutazione dell'ammontare delle sanzioni penali pecuniarie e di quelle amministrative (Legge 94/2009, articolo 3, commi 65 e 66)	La norma attribuisce al Governo il compito di varare, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge uno o più decreti delegati per la rivalutazione delle sanzioni penali (multa e ammenda) e amministrative pecuniarie frutto di depenalizzazioni tenendo, tra l'altro, conto di specifici coefficienti di moltiplicazione oltre che dell'indice Istat di aumento dei prezzi al consumo.	

Norma	Contenuto	
Le modifiche al testo unico immigrazione e la competenza del giudice di pace Aggravante della clandestinità (Legge 94/2009, articolo 1, comma 1)	1. L'applicazione delle nuove circostanze aggravanti comuni (articolo 61, comma 1, numero 11-bis del Cp) previste per chi si trova illegalmente sul territorio nazionale e commette reati viene circoscritta ai soli extracomunitari e agli apolidi.	
Le modifiche al testo unico immigrazione e la	Si inasprisce il quadro sanzionatorio previsto per i reati associativi connessi all'ingresso di clandestini nel territorio dello Stato.	

<p>competenza del giudice di pace Giro di vite contro le organizzazioni che favoriscono l'immigrazione clandestina (Legge 94/2009, articolo 1, comma 5)</p>		
<p>Riconoscimento dello status di rifugiato (Legge 94/2009, articolo 1, comma 13)</p>	<p>Cambiano le procedure di ricorso. L'atto di impugnativa contro le decisioni assunte dalla Commissione territoriale dovrà essere notificato anche al ministero dell'Interno che potrà prendere parte al giudizio di primo grado e, a sua volta, impugnare la sentenza del tribunale (prerogativa, quest'ultima, sinora attribuita al ricorrente e al Pm).</p>	
<p>Le modifiche al testo unico immigrazione e la competenza del giudice di pace Sanzioni per la cessione di alloggi a stranieri irregolari (Legge 94/2009, articolo 1, comma 14)</p>	<p>Circoscritti gli obblighi di verifica a carico dei proprietari. La norma chiarisce che il reato previsto dall'articolo 12 del testo unico sull'immigrazione (Dlgs 286/1998) è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni scatta solo se il cittadino straniero è privo di documenti regolari al momento della «stipula o del rinnovo del contratto di locazione». Il reato quindi non sussiste se il permesso di soggiorno risulta, per esempio, scaduto dopo quella data.</p>	
<p>Le modifiche al testo unico immigrazione e la competenza del giudice di pace Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato (Legge 94/2009, articolo 1, comma 16)</p> <p>Competenza del giudice di pace (Legge 94/2009, articolo 1, comma 17)</p>	<p>1. La nuova fattispecie di reato (articolo 10-bis del Dlgs 286/1998) punisce chi fa ingresso ovvero si trattiene irregolarmente nel territorio dello Stato (anche in violazione delle norme sui soggiorni di breve durata) con un'ammenda compresa tra 5.000 a 10.000 euro. Il reato non è contestabile a chi viene respinto alla frontiera ma non può essere estinto tramite oblazione ed è oggetto di giudizio immediato innanzi al giudice di pace. L'espulsione dello straniero denunciato non richiede il rilascio del nulla osta da parte del questore. L'esecuzione della misura di allontanamento si chiude con una sentenza di non luogo a procedere che però non neutralizza, a certe condizioni, la riproponibilità dell'azione penale per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona se lo straniero espulso fa di nuovo ingresso nel territorio dello Stato in modo illegale.</p> <p>2. I procedimenti relativi al nuovo reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato sono devoluti alla competenza penale giudice di pace (Dlgs 274/2000). La norma definisce un nuovo rito processuale. In caso di condanna il giudice ha facoltà di sostituire alla pena dell'ammenda quella dell'espulsione per un periodo non inferiore a 5 anni a meno che non sussistano cause ostative che ne impediscano l'esecuzione immediata da parte della forza pubblica.</p>	
<p>Le modifiche al</p>	<p>La norma stabilisce che l'iscrizione anagrafica e le relative</p>	

<p>testo unico immigrazione e la competenza del giudice di pace Condizioni igienico sanitarie degli alloggi (Legge 94/2009, articolo 1, commi 18 e 19)</p>	<p>richieste di variazione, possono dar luogo alla verifica da parte degli uffici comunali competenti delle condizioni igienico sanitarie degli immobili in cui lo straniero intende fissare la propria residenza. L'alloggio utilizzato da chi ha presentato istanza di ricongiungimento familiare deve, inoltre, rispondere ai requisiti igienico-sanitari e di idoneità abitativa accertati dall'ente locale anziché dalle Asl come sinora previsto.</p>	
<p>Attività di trasferimento di fondi "money transfer" (Legge 94/2009, articolo 1, commi 20 e 21)</p>	<p>Gli agenti in attività finanziaria che gestiscono servizi di incasso e di trasferimento di fondi all'estero sono obbligati a conservare per 10 anni copia del titolo di soggiorno del cittadino extracomunitario che dispone l'operazione. Il gestore del servizio è, inoltre, tenuto a segnalare entro 12 ore all'autorità di Ps i dati identificativi dello straniero privo dei documenti richiesti, pena la cancellazione dall'elenco degli agenti in attività finanziaria.</p>	

Norma	Contenuto	
<p>Le modifiche al testo unico immigrazione e la competenza del giudice di pace (Legge 94/2009, articolo 1, comma 22, lettere a) e b)</p> <p>(Legge 94/2009, articolo 1, comma 22, lettera c)</p> <p>(Legge 94/2009, articolo 1, comma 22, lettere d) ed e)</p>	<p>1. Condizioni più stringenti per l'ingresso in Italia. Diventano fattori ostativi la condanna anche con sentenza non definitiva subita per i reati che prevedono l'arresto obbligatorio in flagranza o comunque riconducibili al fenomeno migratorio (droga, libertà sessuale, migrazione clandestina, prostituzione etc.) e quella definitiva conseguente a specifiche violazioni del diritto d'autore (ad esempio contraffazione di prodotti industriali).</p> <p>2. Contributo sul rilascio e il rinnovo dei permessi. Sarà fissato dal ministero dell'Economia tra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro ma non riguarderà i permessi relativi allo status di rifugiato.</p> <p>3. Termini omogenei per i rinnovi. Le istanze relative alle diverse tipologie di permesso vengono uniformate ad almeno 60 giorni antecedenti la scadenza del titolo.</p> <p>4. Ulteriori casi di revoca. La norma stabilisce che le condanne per reati che prevedono l'arresto in flagranza di reato assumono rilievo ai fini della revoca o del diniego dei permessi di soggiorno richiesti per motivi familiari. Il rifiuto o la revoca scattano anche per le nuove ipotesi di violazione del divieto di ricongiungimento.</p>	
<p>Le modifiche al testo unico immigrazione e la competenza del giudice di pace (Legge 94/2009, articolo 1, comma 22, lettera f)</p>	<p>1. Punita anche l'utilizzazione di documenti contraffatti o alterati. La sanzione (carcere da 1 a 6 anni) prevista per l'autore della contraffazione o dell'alterazione dei documenti necessari a regolarizzare la posizione dello straniero (visto, permesso, contratto di soggiorno etc.) viene estesa anche a chi ne abbia fatto uso.</p> <p>2. La violazione dell'ordine di esibire passaporto, documenti di identità e regolari titoli di permesso viene sanzionata con</p>	

(Legge 94/2009, articolo 1, comma 22, lettera h)	l'arresto fino a 1 anno anziché 6 mesi e l'ammenda sino a 2.000 euro invece di 800.000 lire.	
Le modifiche al testo unico immigrazione e la competenza del giudice di pace (Legge 94/2009, articolo 1, comma 22, lettera i)	Test di conoscenza della lingua italiana. Il rilascio del permesso Ce per soggiornanti di lungo periodo viene subordinato al superamento di un esame di verifica sulla conoscenza della lingua italiana con modalità che saranno definite per decreto dai ministeri dell'Interno e dell'istruzione, università e ricerca.	
Le modifiche al testo unico immigrazione e la competenza del giudice di pace (Legge 94/2009, articolo 1, commi 22, lettera l) e 23)	Estensione del periodo di permanenza nei centri di espulsione e identificazione. La norma amplia da 60 a 180 giorni la durata massima complessiva del periodo durante il quale lo straniero irregolare non appartenente a Paesi Ue può essere trattenuto nei Cie in caso di mancata cooperazione del Paese di origine al rimpatrio o di ritardi nell'acquisizione dei documenti necessari. Tali misure si applicano anche ai cittadini già trattenuti alla data di entrata in vigore della legge.	
Le modifiche al testo unico immigrazione e la competenza del giudice di pace (Legge 94/2009, articolo 1, comma 22, lettera m)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Correzioni alla procedura di rimpatrio volontario. L'istituto assume carattere residuale e viene circoscritto alla sola ipotesi in cui la permanenza nei Cie non abbia consentito di eseguire l'espulsione con accompagnamento coatto alla frontiera. 2. Trasgressione dell'ordine di allontanamento. La pena (carcere da 1 a 4 anni) sinora applicabile ai clandestini espulsi in quanto delinquenti abituali o indiziati di associazione di tipo mafioso viene estesa. 	
Le modifiche al testo unico immigrazione e la competenza del giudice di pace (articolo 14-bis) (Legge 94/2009, articolo 1, comma 22, lettera n)	Fondo rimpatri. Finalizzato al finanziamento delle spese di rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine e provenienza verrà alimentato con la metà del gettito proveniente dai contributi per il rilascio e il rinnovo dei permessi di soggiorno.	
Le modifiche al testo unico immigrazione e la competenza del giudice di pace (articolo 16) (Legge 94/2009, articolo 1, comma 22, lettera o)	Cause ostative all'espulsione sostitutiva. Viene precisato che il giudice non può irrogare la sanzione alternativa a quella dell'espulsione se vi sono impedimenti all'esecuzione immediata dell'espulsione con accompagnamento coatto alla frontiera.	
Le modifiche al testo unico immigrazione e la competenza del	Circoscritto il divieto di espulsione di stranieri conviventi. Limita alla parentela entro il secondo grado l'applicazione di tali misure in precedenza estese, in caso di convivenza, ai parenti entro il quarto grado.	

giudice di pace (articolo 19, comma 2) (Legge 94/2009, articolo 1, comma 22, lettera p)		
---	--	--

Norma	Contenuto	
Le modifiche al testo unico immigrazione e la competenza del giudice di pace (articolo 22, comma 11-bis) (Legge 94/2009, articolo 1, comma 22, lettera q)	Iscrizione di studenti stranieri all'elenco delle persone in cerca di lavoro. Estende a chi ha conseguito in Italia il dottorato o il master universitario di secondo livello la possibilità di iscriversi all'elenco anagrafico delle persone in cerca di lavoro (Dpr 442/2000).	
Le modifiche al testo unico immigrazione e la competenza del giudice di pace (articolo 27, commi 1-ter e 1-quater) (Legge 94/2009, articolo 1, commi 22, lettera r), e 24)	Semplificata l'assunzione di lavoratori "fuori quota". Per assumere personale straniero eccedente rispetto ai limiti complessivi di ingresso stabiliti dal decreto annuale sui 'flussi' migratori sarà sufficiente, per particolari tipi di mansioni (dirigenti, professori universitari, lavoratori addetti a funzioni e compiti specifici) una semplice comunicazione del datore di lavoro invece della richiesta di nullaosta. Dalla norma non possono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato le amministrazioni interessate dovranno provvedere, pertanto, con risorse proprie alla gestione delle relative funzioni.	
Le modifiche al testo unico immigrazione e la competenza del giudice di pace (articoli 27, commi 1-ter e 1-quater, 29, commi 1-ter, 5 e 8, 32, commi 1 e 1-bis) (Legge 94/2009, articolo 1, comma 22,	Integrazioni e modifiche alla disciplina sui ricongiungimenti familiari. Vengono previste alcune restrizioni in materia, tra cui il divieto di ricongiungimento del familiare coniugato con un cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia ma sposato con altro cittadino già presente sul territorio (il riferimento è all'ipotesi di poligamia ammessa da alcuni ordinamenti). Per le istanze concernenti il ricongiungimento del genitore naturale al figlio minore viene richiesto che quest'ultimo risulti già regolarmente soggiornante in Italia con l'altro genitore. Non sarà però più necessario dimostrare i requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito come condizione propedeutica al perfezionamento dell'iter. Il nullaosta sarà rilasciato dalla Prefettura entro 180 giorni dalla presentazione della domanda ma viene eliminata la possibilità di ottenere il visto di ingresso presso ambasciate e consolati dietro semplice presentazione dell'istanza di ricongiungimento presentata	

lettere s), t), u), v)	allo sportello unico per l'immigrazione. Per la regolarizzazione dei minori non accompagnati al compimento della maggiore età viene, invece, richiesta l'ulteriore condizione dell'affidamento a una famiglia o della sottoposizione a regime di tutela oltre alla già prevista ammissione a un progetto di integrazione sociale e civile.	
Le modifiche al testo unico immigrazione e la competenza del giudice di pace (articolo 4-bis) (Legge 94/2009, articolo 1, comma 25)	Accordo di integrazione. Viene introdotto l'obbligo per lo straniero di stipulare un accordo di integrazione articolato su un sistema di crediti che sarà disciplinato da un apposito regolamento. Tale adempimento, propedeutico al rilascio del permesso di soggiorno, è destinato a promuovere la convivenza con i cittadini italiani nel rispetto dei valori fondanti sanciti dalla Costituzione.	
Le modifiche al testo unico immigrazione e la competenza del giudice di pace (articolo 1, commi 1, 3, 3-bis, 3-ter, 4, 4-bis e 4-ter) (Legge 94/2009, articolo 1, comma 26)	Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Viene disposto il riordino delle fattispecie penali previste in materia sulla base di un sistema che tiene conto delle modalità di esecuzione del reato e rimodula il relativo apparato sanzionatorio e l'applicazione di circostanze aggravanti. Per specifiche categorie di illecito viene disposta l'obbligatorietà della custodia cautelare in carcere quando sussistano gravi indizi di colpevolezza.	
Cancellazione anagrafica dello straniero Modifiche al Dpr 223/1989 (articolo 11, comma 1, lettera c) (Legge 94/2009, articolo 1, comma 28)	Dimezza da un anno a 6 mesi la durata del termine scaduto il quale si procede alla cancellazione dall'anagrafe dello straniero irreperibile a seguito del mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale nel Comune.	
Rimpatrio assistito di minore cittadino dell'Ue (Legge 94/2009, articolo 1, comma 29)	Estensione dell'istituto. Le misure di tutela sinora riservate ai cittadini extra-comunitari vengono estese anche ai minori non accompagnati che esercitano la prostituzione sul territorio nazionale. Il rimpatrio assistito deve essere eseguito nell'interesse del minore e nel rispetto delle garanzie previste dalla Convenzione sui diritti del fanciullo.	
L'attività del procuratore nazionale Modifiche al	Poteri del procuratore nazionale antimafia. Avrà facoltà di accedere anche ai registri per le annotazioni dei procedimenti di prevenzione istituiti presso le procure della Repubblica e le cancellerie dei tribunali.	

codice di procedura penale (articolo 117, comma 2-bis) (Legge 94/2009, articolo 2, comma 1)		
---	--	--

Norma	Contenuto	
I nuovi proteri prefettizi Modifiche al Dlgs 490/1994 (articolo 5-bis) (Legge 94/2009, articolo 2, comma 2)	Poteri di accesso e accertamento del Prefetto. L'ambito di intervento delle funzioni esercitate in materia di contrasto alla criminalità organizzata viene esteso all'attività di prevenzione di infiltrazioni mafiose nel settore degli appalti pubblici. A tale scopo il Prefetto potrà disporre accessi e accertamenti nei cantieri edili direttamente interessati e avvalersi di gruppi interforze.	
I nuovi poteri prefettizi Modifiche alla legge 726/1982 (articolo 1, comma 4) (Legge 94/2009, articolo 2, comma 3)	Infiltrazioni mafiose normativa antiriciclaggio. Allarga alle categorie di soggetti direttamente interessati dalle norme antiriciclaggio (intermediari finanziari, professionisti, revisori contabili, case d'asta etc.) (Dlgs 231/2007) i poteri di accesso e accertamento previsti dalla disciplina per il coordinamento della lotta alla mafia (legge 726/1982).	
Le modifiche alla prevenzione antimafia Modifiche alla legge 575/1965 (articoli 2, 2-bis, 2-ter, 3-bis, 10-quater) (Legge 94/2009, articolo 2, commi 4, 5 e 6)	Misure di prevenzione antimafia. La disciplina di riferimento applicabile, tra l'altro, a chi è indiziato di appartenenza ad associazioni mafiose o alla camorra, viene estesa anche a chi è sospettato di trasferimento fraudolento di valori. Vengono ulteriormente rafforzate le competenze del questore in relazione al divieto di utilizzo o possesso di determinati beni e precisato che il procuratore della Repubblica può disporre l'avvio di indagini patrimoniali di persone assoggettabili alla misura di prevenzione.	
La confisca per equivalente Modifiche alla legge 356/1992 (articolo 12-sexies, commi 2-ter e 4-bis) (Legge 94/2009, articolo 2, comma 7)	Confisca di valori ingiustificati. Nella determinazione del valore delle misure patrimoniali concernenti i soggetti condannati per delitti di mafia o contrabbando aggravato in caso di confisca "per equivalente" non si dovrà tenere conto del limite rappresentato dal prodotto, profitto o prezzo del reato. Ulteriori disposizioni riguardano i casi di confisca di valori ingiustificati.	
Le misure di	Registri dei provvedimenti di prevenzione. Integra la disciplina	

<p>prevenzione Modifiche alla legge 55/1990 (articolo 34, comma 1) (Legge 94/2009, articolo 2, comma 8)</p>	<p>sulla tenuta dei registri dei procedimenti di prevenzione con un esplicito riferimento all'informatizzazione dei dati e, tra l'altro, all'obbligo di annotarvi anche i soggetti sottoposti ad accertamenti di natura personale e patrimoniale.</p>	
<p>L'esecuzione del sequestro preventivo Modifiche alle norme di coordinamento del codice di procedura penale (Dlgs 271/1989) (articolo 104) (Legge 94/2009, articolo 2, commi 9 e 10)</p>	<p>Modalità di esecuzione del sequestro preventivo. Le norme di riferimento vengono modificate allo scopo di precisarne la portata in relazione alla natura del bene assoggettato alla misura cautelare (mobili, immobili, crediti, etc.). Particolari modalità riguardano il sequestro su beni aziendali organizzati per l'esercizio di un'impresa e sulla nomina dell'amministratore giudiziario.</p>	
<p>Modifiche al sequestro e alla confisca Modifiche alla legge 575/1965 (articoli 2-sexies e 2-octies) (Legge 94/2009, articolo 2, commi da 11 a 17)</p>	<p>Conservazione e amministrazione dei beni sequestrati. Ridefinisce le modalità per la nomina, da parte del tribunale, dell'amministratore giudiziario delle aziende soggette a misura di sequestro preventivo e disciplina le fasi inerenti l'esercizio straordinario dell'attività di gestione anche nell'ambito dei limiti di valore indicati dal giudice delegato in relazione all'attività economica, alla forza lavoro, alla capacità produttive e al mercato di riferimento dell'azienda. Viene, inoltre, prevista la sospensione delle procedure esecutive e dei provvedimenti di pignoramento e cautelari disposti sugli stessi beni da Equitalia Spa e da altri concessionari per la riscossione. Viene istituito l'Albo nazionale degli amministratori giudiziari con un Dlgs ad hoc che sarà emanato entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge. Esonera le aziende sottoposte a blocco, sequestro o confisca dalle norme (Dpr 602/1973) che dispongono il blocco da parte della Pa e delle società a prevalente capitale pubblico di pagamenti superiori a 10.000 euro destinati a soggetti titolari di debiti iscritti a ruolo.</p>	
<p>Modifiche al sequestro e alla confisca Modifiche alla legge 575/1965 (articoli 2-sexies e 2-octies) (Legge 94/2009, articolo 2, comma 18)</p>	<p>Custodia di beni mobili registrati. Prevede la facoltà da parte dell'autorità giudiziaria di affidare, a determinate condizioni, i beni mobili registrati sequestrati nel corso di procedimenti di prevenzione antimafia anche per le esigenze della polizia giudiziaria o di altri organi dello Stato per finalità di giustizia, protezione civile e tutela ambientale.</p>	

Norma	Contenuto	
<p>Obbligo di denuncia in materia di appalti pubblici Modifiche al Dlgs 163/2006 (articolo 38, comma 1, lettera m-ter) e comma 1-bis) (Legge 94/2009, articolo 2, comma 19)</p>	<p>Esclusione dagli appalti pubblici. Colpirà anche gli imprenditori e i responsabili incaricati della direzione tecnica che abbiano omesso di denunciare all'attività giudiziaria i reati di concussione o estorsione aggravata di cui siano stati vittima nei 3 anni antecedenti alla pubblicazione del bando di gara e a prescindere dal fatto di essere destinatari di procedimenti o misure definitive di prevenzione. L'esclusione scatta anche nei confronti delle aziende oggetto di sequestro e confisca antimafia ovvero affidate a un custodie o amministratore giudiziario.</p>	
<p>Modifiche al sequestro e alla confisca Modifiche alla legge 575/1965 (articolo 2- decies) (Legge 94/2009, articolo 2, comma 20)</p>	<p>Assegnazione di beni confiscati alle organizzazioni criminali mafiose. Introduce una serie di novità al procedimento di destinazione dei beni immobili e aziendali confiscati a organizzazioni criminali e mafiose gestito dall'Agenzia del demanio. Nuove prerogative riguardano, tra l'altro, i prefetti che potranno chiedere nuove stime sul valore del bene e deciderne la destinazione finale.</p>	
<p>Agenti in attività finanziaria Modifiche alla legge 186/2008 (articolo 2- quinquies) (Legge 94/2009, articolo 2, comma 21)</p>	<p>Benefici ai superstiti delle vittime della criminalità organizzata. Vengono disposte ulteriori limitazioni alla concessione degli indennizzi. Sono ora esclusi da tale prerogativa i potenziali beneficiari che hanno rapporti di convivenza, parentela o affinità entro il quarto grado con soggetti sottoposti a misure di prevenzione o indagati per determinati reati.</p>	
<p>Le modifiche alla prevenzione antimafia Modifiche alla legge 575/1965 (articolo 2-bis) (Legge 94/2009, articolo 2, comma 22)</p>	<p>Presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione antimafia. La norma precisa che i provvedimenti cautelari di natura patrimoniale possono essere richiesti e applicati indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto cui sono destinati, al momento della richiesta di tali misure.</p>	
<p>Modifiche al testo unico degli enti locali Modifiche al Dlgs 267/2000 (articolo 143) (Legge 94/2009, articolo 2, comma 30)</p>	<p>Scioglimento dei consigli comunali e provinciali per infiltrazioni e condizionamenti di tipo mafioso. Viene, tra l'altro, disposta in via temporanea la non candidabilità dei soggetti responsabili delle misure di scioglimento adottate a carico delle amministrazioni infiltrate e sono introdotte ulteriori misure sanzionatorie nei confronti dei dirigenti e dei dipendenti dell'ente locale.</p>	
<p>Decoro delle pubbliche vie e delle strade e disposizioni in tema di occupazione di suolo pubblico (Legge 94/2009, articolo 3, comma 6)</p>	<p>Limite minimo delle sanzioni amministrative. La norma stabilisce che le pene pecuniarie irrogate da regolamenti e ordinanze comunali a carico di chi insozzi le pubbliche vie non possano essere inferiori a 500 euro.</p>	

<p>Addetti ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo (Legge 94/2009, articolo 3, commi da 7 a 13)</p>	<p>Patentino per i buttafuori. Viene autorizzato l'impiego di personale, non armato, per il controllo delle attività di intrattenimento o di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, anche «a tutela dell'incolumità dei presenti». A tale scopo viene istituito un apposito elenco tenuto dalle prefetture anche in forma telematica per l'iscrizione del personale abilitato all'esercizio di tali funzioni. La trasgressione dei requisiti professionali o l'impiego di soggetti non autorizzati è punito con una sanzione compresa tra 1.500 e 5.000 euro.</p>	
<p>Decoro delle pubbliche vie e delle strade e disposizioni in tema di occupazione di suolo pubblico Modifiche al codice della strada (Dlgs 285/1992) (articolo 34-bis) (Legge 94/2009, articolo 3, comma 14)</p>	<p>Decoro delle pubbliche vie. Viene introdotta una nuova fattispecie di illecita amministrativo che punisce con la multa da 500 a 1.000 euro chiunque insozzi le strade pubbliche gettando rifiuti o altri oggetti da veicoli in sosta o movimento.</p>	

Norma	Contenuto	
<p>Decoro delle pubbliche vie e delle strade e disposizioni in tema di occupazione di suolo pubblico (Legge 94/2009, articolo 3, commi da 16 a 18)</p>	<p>Potenziati i poteri dei sindaci e dei prefetti. Il sindaco sulle strade urbane e il prefetto su quelle extra-urbane potranno ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti quando ricorrano motivi di ordine pubblico ovvero in presenza di situazioni che integrino il reato di invasione di terreni o edifici ovvero l'illecita occupazione della sede stradale. Se l'irregolarità riguarda le attività commerciali la misura è integrata dalla chiusura dell'esercizio per un periodo non inferiore a 5 giorni. Ulteriori disposizioni prevedono che i provvedimenti relativi all'occupazione abusiva di suolo pubblico a fini di commercio siano comunicati alla Guardia di finanza per gli ulteriori accertamenti di carattere tributario.</p>	
<p>Le modifiche alla prevenzione antimafia Modifiche alla legge 1423/1956 (articolo 4) (Legge 94/2009, articolo 3, comma 33)</p>	<p>Misure di prevenzione ordinarie anche per l'uso di armi giocattolo. La norma autorizza il questore a inibire l'uso di armi giocattolo, spray urticanti o altre armi a modesta capacità offensiva come pistole ad aria compressa o fuochi d'artificio a chi sia stato condannato per reati non colposi, abbia già ricevuto un avviso orale o sia sottoponibile alle misure preventive di sorveglianza speciale per ragioni di Ps o del divieto di soggiorno.</p>	
<p>Sospensione cautelativa e scioglimento di</p>	<p>Misure cautelari contro organizzazioni o gruppi che favoriscono il terrorismo. La norma riproduce la disciplina speciale in materia di associazioni segrete che preluse allo scioglimento della Loggia</p>	-

<p>associazioni (Legge 94/2009, articolo 3, commi 34, 35 e 36)</p>	<p>massonica P2 e prevede la sospensione cautelativa nonché lo scioglimento in presenza di sentenza irrevocabile di associazioni, gruppi o movimenti che possano favorire, con la propria attività, reati di terrorismo anche internazionale.</p>	
<p>Sospensione cautelativa e scioglimento di associazioni Modifiche al Dlgs 231/2007 (articoli 6, comma 7-bis, 48, comma 1, e 56, commi 1 e 2) (Legge 94/2009, articolo 3, commi 34, 35 e 36)</p>	<p>Responsabilità e compiti dell'unità di informazione finanziaria. La norma estende al personale della "task force" istituita presso la banca d'Italia per la prevenzione del riciclaggio di denaro sporco i limiti di responsabilità già previsti per le altre autorità indipendenti. Ulteriori disposizioni riguardano le modalità di cancellazione degli intermediari finanziari e degli altri soggetti che violano le disposizioni vigenti in materia di anti-riciclaggio.</p>	
<p>Persone senza fissa dimora Modifiche alla legge 1228/1954 (articolo 2, comma 3) (Legge 94/2009, articolo 3, commi 38 e 39)</p>	<p>Viene introdotto l'obbligo per le persone senza fissa dimora che chiedono l'iscrizione nel comune dove hanno deciso di stabilire il proprio domicilio di comunicare all'ufficio dell'anagrafe gli elementi necessari per l'accertamento dell'effettiva sussistenza del domicilio. A tale scopo viene, inoltre, prevista l'istituzione presso il ministero dell'Interno del registro nazionale delle persone senza fissa dimora.</p>	
<p>Concorso delle associazioni di volontari al presidio del territorio (Legge 94/2009, articolo 3, commi da 40 a 44)</p>	<p>Ronde di cittadini non armati a tutela della sicurezza urbana. La disposizione, oggetto di un iter parlamentare contrastato, prevede che i sindaci, d'intesa con i prefetti possano avvalersi della collaborazione di cittadini non armati per segnalare alle forze di polizia o a quelle municipali eventi dannosi per la sicurezza urbana o situazioni di disagio sociale. Tali associazioni saranno iscritte in un apposito elenco tenuto dalle prefetture. Gli enti locali potranno avvalersi delle organizzazioni regolarmente abilitate con preferenza per quelle formate da appartenenti in congedo alle forze armate e agli altri corpi dello Stato.</p>	
<p>Modifiche al codice della strada e alle relative norme di attuazione (articolo 208, comma 2, lettera a del Dlgs 285/1992 e articolo 393, comma 3 del Dpr 495/1992) (Legge 94/2009, articolo 3, commi da 40 a 44)</p>	<p>Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie. Parte dei fondi provenienti dall'applicazione di multe e sanzioni pecuniarie per le violazioni previste dal codice della strada potranno essere destinate all'assistenza e alla previdenza del personale della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato in proporzione all'entità delle sanzioni accertate dagli stessi soggetti.</p>	

